

## **Deliberazione di Consiglio Comunale n. del**

In prosecuzione di seduta si passa all'esame del argomento all'ordine del giorno:

**OGGETTO: TRASFORMAZIONE EX ART. 115 DEL D.LGS 267/2000 DEL CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI IN SOCIETA' MISTA, EX ART. 17 DEL D.LGS. 175/2016.**

Relaziona sull'argomento il Sindaco Dott.ssa Sara Bettinelli e premette che:

- 1) Dato atto che il Comune di Inveruno è consorziato al Consorzio dei Comuni dei Navigli (nel prosieguo "CCN") dal 01.07.2015;
- 1) Visti, agli atti del Comune, la convenzione istitutiva e lo statuto di CCN, costituito in data 23.05.2000;
- 2) Dato atto che la gestione svolta da CCN, in affidamento diretto dai Comuni consorziati, può essere articolata e descritta in sintesi come segue:
  - I. ciclo dei rifiuti (raccolta differenziata, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, gestione dei centri di raccolta e relativi interventi strutturali, smaltimento e valorizzazione delle diverse frazioni, interventi di pulizia straordinaria e di bonifica del territorio da rifiuti pericolosi e non, fornitura delle dotazioni per la raccolta agli utenti; attività tecnico / amministrativa correlata: gestione delle autorizzazioni, adempimenti connessi alla tenuta di registri e formulari, rendicontazioni a diversi soggetti ed enti pubblici e privati ecc);
  - I. elaborazione di piani finanziari e relative tariffe, bollettazione / fatturazione, incasso, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della TARI ex art 1 c 639 e ss Legge 147 / 2013, nonché dei tributi / tariffe preesistenti (TARSU, TIA, TARES);
  - II. gestione della valorizzazione territoriale e turistica del territorio consortile;
- 3) Considerato quanto segue:
  - a) l'ormai remota istituzione del CCN richiede un necessario adeguamento del soggetto giuridico, sul piano amministrativo, ai recenti riferimenti normativi ed operativi in materia di gestione di servizi ed attività pubbliche locali, anche a superamento di possibili incertezze ed ambiguità (si pensi, a mero titolo di esempio, alla soggezione ai piani di razionalizzazione delle società partecipate cui i Comuni sono obbligati ex art 20 D.Lgs 175 / 2016 o all'iscrizione all'elenco, tenuto da ANAC, delle amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art 192 D.Lgs 50 / 2016 e Linee Guida ANAC 7 / 2017);
  - b) il vigente termine statutario di durata del CCN, al 2030 ex art 7 dello statuto vigente, può ben essere considerato ormai prossimo, tenuto conto della necessità di orizzonti di lungo termine che deve caratterizzare le scelte strategico – istituzionali e tecnico – operative afferenti alle gestioni pubbliche locali;
  - c) come noto, strutturalmente CCN dispone di propri uffici e personale per la elaborazione e la gestione operativa dei piani finanziari e delle tariffe (da ultimo ex deliberazioni ARERA 443

e 444 / 2019) nonché di accertamento e di riscossione della TARI ex art 52 DLgs 446 / 1997), mentre non dispone di proprie risorse umane (in particolare, addetti alla raccolta ed allo spazzamento dei rifiuti) e materiali (tra altri, automezzi e macchinari allo stesso fine) né di partecipazioni in società per la gestione dei servizi tecnico – operativi sul territorio; questi ultimi servizi sono oggetto di affidamento a terzi a mezzo di appalti assegnati ai sensi del DLgs 50 / 2016 ed attuative Linee Guida ANAC; le risorse umane proprie di CCN assegnate agli uffici tecnici sono dunque impegnate in attività di impostazione, programmazione, aggiudicazione e rendicontazione dei numerosi appalti in essere per servizi e forniture, le quali assorbono notevoli tempi ed energie; nell'ambito del processo di ridefinizione amministrativo – operativa di CCN, si deve conseguentemente anche cogliere l'opportunità di individuare strumenti e modalità che possano ridurre e razionalizzare il notevole impegno amministrativo oggi dedicato alla frammentata gestione di numerosi appalti (si pensi all'impostazione degli atti di gara, alle procedure di aggiudicazione, alla gestione e rendicontazione dei CIG ecc), per aumentare la capacità della struttura e dell'organico tecnico di CCN, di cui rivedere in prospettiva l'organizzazione nel rispetto degli attuali livelli occupazionali e della salvaguardia dell'esperienza accumulata in venti anni dal CCN stesso a vantaggio delle comunità locali, ai fini di esercitare un rafforzato e focalizzato controllo operativo, sul territorio dei singoli Comuni aderenti al CCN, in merito alla continuità ed efficacia dei servizi, in particolare, di raccolta, trasporto, spazzamento e gestione dei centri di raccolta, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e dell'efficienza delle imprese e delle altre persone giuridiche;

- d) la riconduzione, all'interno di un'unica gara, dell'affidamento di raccolta, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, recuperi e smaltimenti (con precisazione del perimetro complessivo in esito ad analisi in sede di finalizzazione degli atti di gara), a superamento della maggiore attuale frammentazione della gestione su più appalti differenziati (per cui si rinvia anche alla precedente lettera c), conduce evidentemente all'ottenimento di una rilevante dimensione economica complessiva e di conseguenti economie di scala e da integrazione delle gestioni; da ciò dovrebbe ragionevolmente attendersi, tra l'altro, un apprezzabile beneficio in termini di ribasso in sede di gara, con conseguenti vantaggi per i Comuni in termini di spese correnti e per cittadini / imprese in termini di tributi e tariffe corrisposte; in termini operativi, data la complessità dell'aggregazione di cui sopra, la gara potrà prevedere differenziate decorrenze, in capo al nuovo futuro socio – appaltatore, delle gestioni oggi a più appaltatori, in relazione alle scadenze naturali di ogni rapporto in essere; l'inserimento, all'interno della procedura, anche delle fasi di smaltimento e recupero, in termini da definire negli atti di gara, potrebbe consentire l'accesso all'impiantistica di cui il socio – operatore potrebbe disporre, auspicabilmente minimizzando in particolare i picchi di costo unitario per alcune frazioni che hanno caratterizzato i periodi più recenti, e ciò nel medio – lungo periodo di riferimento dell'affidamento;
- e) la riconduzione del soggetto giuridico ad un modello evoluto e previsto dalla più recente normativa (la società, nella fattispecie mista pubblico – privato) faciliterà l'ingresso di Comuni nuovi soci ed affidanti il servizio, nei termini e nei limiti di cui al successivo punto 5) lettera D); inoltre, va evidenziato che l'evoluzione di CCN verso lo strumento societario consentirebbe l'allineamento rispetto alla forma giuridica degli altri operatori pubblici del ciclo dei rifiuti dell'area territoriale di riferimento, non potendosi escludere (pur nel rispetto dell'esito della procedura di evidenza pubblica) che, nel medio – lungo periodo, potrebbe eventualmente variare l'attuale approccio regionale caratterizzato dalla non individuazione degli ambiti ottimali e dalla conferma del ruolo del singolo Comune quale ente concedente (art 200 u c DLgs 152 / 2006); in prospettiva, dunque, la forma societaria potrebbe

facilitare eventualmente il dialogo e possibili forme di integrazione con le altre società pubbliche operanti nel ciclo dei rifiuti;

f) Nell'ambito della revisione del soggetto giuridico di cui sopra, deve essere considerato altresì principio fondamentale, che orienti lo sviluppo e l'attuazione dell'operazione in oggetto, l'auspicabile invarianza dei costi complessivi sostenuti da ciascun Comune socio ed affidanti, e da tutti i Comuni nell'insieme, con i conseguenti effetti sull'ammontare della TARI a carico di cittadini ed imprese, con riferimento alle fasi della raccolta dei rifiuti, al trasporto, allo spazzamento, alla gestione delle piattaforme e dei centri di raccolta comunali, e ciò tenuto conto:

- della consistenza dell'insieme dei servizi oggetto della gara a doppio oggetto (consistenza maggiore rispetto a quella delle tradizionali gare d'appalto bandite dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, non comprendenti la totalità dei servizi gestiti, come è invece nel caso di specie, con opportunità di ottenere maggiori sconti in relazione alla maggior dimensione del perimetro di gestione assegnato, in ottica di economia di scala);
- della (massima) rilevanza assegnata al ribasso sull'offerta economica in sede di gara;

Il principio di invarianza di cui al punto precedente non può, in tutta evidenza, estendersi agli oneri di smaltimento / valorizzazione finale delle diverse frazioni di rifiuto, i quali sono soggetti a fluttuazioni di mercato, nazionale e internazionale, che né possono essere assorbiti dagli appaltatori, né essere collocati in capo ad altri soggetti, fermo che in sede di offerta si potrà richiedere ai concorrenti di proporre strumenti di mitigazione in caso di necessità e fermo, altresì, che l'impresa aggiudicataria, nel caso di disponibilità di propri impianti, di proprietà o di rete, ben potrà garantire una maggiore stabilità nel tempo delle tariffe, potendo programmare per tempo la messa a disposizione dei volumi e dei quantitativi occorrenti allo smaltimento/trattamento dei rifiuti prodotti da CCN.

g) Lo svolgimento e la qualità dei servizi tecnico – operativi sul territorio del CCN dovranno essere omogenei e ad alta efficacia, indipendentemente dalla dimensione e dalla collocazione territoriale del singolo Comune; gli organismi previsti all'interno della Convenzione / Patto parasociale in allegato informano la propria attività, anche su impulso di singoli Comuni, al raggiungimento dell'obiettivo sopra esposto;

4) Visto, con riferimento ai potenziali modelli di ridefinizione amministrativa del CCN alla luce di quanto sopra esposto sub 4), l'art 17 DLgs 175 / 2016 (*Società a partecipazione mista pubblico-privata*), con particolare riferimento ai commi che seguono, raggruppati per argomenti omogenei in paragrafi individuati con lettere maiuscole, individuati con c e con il numero del comma ed eventualmente con numeri ulteriori crescenti nel caso di più tematiche da affrontare scaturenti da un medesimo comma), ed alle corrispondenti considerazioni riferite alla situazione del CCN stesso:

A)

In tema di gara a doppio oggetto in sé (perimetrazione dell'appalto ed acquisizione di partecipazioni societarie):

c 1 / 1

*Nelle società a partecipazione ... la selezione del [soggetto privato] si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da*

*parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto ... oggetto esclusivo dell'attività della società mista.*

Oltre al vigente e corrente art 17 DLgs 175 / 2016, la società mista con socio operatore trae origine dai seguenti provvedimenti: punto 2.2 e nota 18 della Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee 5/2/2008 n. C [2007] 6661 sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI); Risoluzione del Parlamento europeo del 18 Maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175(INI)), in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 31.5.2011; sentenza Corte di Giustizia UE 15.10.2009 C-196/08; sentenza Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 03.03.2008, n.1 e parere 18.04.2007, n.456.

Va evidenziato come, nello spirito dei provvedimenti sopra citati ed in particolare di quelli di derivazione europea, la società mista con socio – appaltatore si possa ben configurare come strumento evoluto (societario) di controllo, da parte dei soggetti pubblici, nei confronti dell'operatore, all'interno della governance della società; rinviando al successivo § D) del presente punto 5), l'impostazione proposta per la società mista nel caso di specie intende incorporare proprio queste ultime finalità.

c 2 / 1

*Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento ...*

Il fatto stesso che il CCN appalti a terzi, come detto, pressoché la totalità dei servizi tecnico – operativi sul territorio, ben si presta alla costituzione di una società mista ex art 17 DLgs 175 / 2016.

Il fatto che il CCN non disponga di risorse proprie rende ardua l'ipotesi di riconfigurazione in società in house providing ex art 16 DLgs 175 / 2016; il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) con sentenza 28/07/2015 n 3716 *evidenzia che ad una struttura priva di risorse umane, di professionalità adeguate e di capacità tecnica-operativa adeguata ... non può essere affidato un servizio in house providing*; quest'ultima dovrebbe disporre delle risorse proprie in quantità rilevante, e non riappaltare a terzi i propri principali svolgimenti; viceversa la società mista con socio – operatore costituisce il modello adeguato (con il doppio oggetto della gara) per la particolare situazione del CCN.

Infatti, la medesima procedura di gara (europea, data la rilevante dimensione economica del CCN stesso) per la scelta del socio privato – operatore, c.d. a doppio oggetto, concerne dunque contestualmente:

(a) l'acquisizione, da parte dell'operatore, di una quota di partecipazione nella società (esito della trasformazione di CCN, per cui rinvia al successivo punto 6), con offerte al rialzo a fronte di un valore - base, e

(b) l'aggiudicazione di appalti, remunerati dalla società mista al suo stesso socio operatore (che ad essa fornirà le relative prestazioni), individuato a fronte di offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 c 3 DLgs 50 / 2016, ossia con offerta economica al ribasso rispetto ad un corrispettivo – base ed offerta tecnica a valorizzare la qualità della proposta.

Inoltre la concentrazione in un'unica procedura ed a vantaggio di un unico socio – appaltatore, se non di tutti, dei principali appalti di CCN (per tipologia e valore, attualmente frazionati ed anche di breve durata), raggiungerebbe l'obiettivo già sopra descritto, salva la complessa procedura iniziale (ma una tantum), di sgravare l'organico di CCN dalla relativa pesante gestione di una molteplicità di gare e di affidamenti, con conseguente liberazione di tempo, risorse, energie ai fini di esercitare un maggiore e più efficace controllo sul territorio e, nella

prospettiva della società mista, sulle attività svolte dall'appaltatore – socio in esito alla gara a doppio oggetto.

Va chiarito che il doppio ruolo in capo ad unico soggetto di cui sopra si concretizza come segue:

- in quanto appaltatore, il soggetto dovrà rispettare tutte le regole del vero e proprio contratto di appalto, che costituisce uno dei due oggetti della gara, e dunque sarà soggetto a controlli (più stringenti da parte del personale proprio di CCN) ed alle eventuali penali ove dovute, senza che la contestuale natura di socio di società mista (a cui presta la propria attività quale appaltatore) possa incidere su quanto sopra; ciò, in particolare, in relazione al fatto che la governance, che può essere proposta per la società mista (si veda in particolare la successiva lettera D), non deve assegnare al socio – appaltatore un ruolo decisivo negli atti da assumere (se al socio – appaltatore fosse assegnato invece un ruolo decisivo, il soggetto stesso potrebbe svolgere nel concreto sia il ruolo di controllore, sia quello di controllato, il che è assolutamente da evitare);
- in quanto socio, le vicende proprie del soggetto privato (eventuali difficoltà finanziarie, sino al limite delle procedure concorsuali) non si riverbererebbero direttamente sulla società mista, al di là del già citato fatto che, in quanto appaltatore, se quest'ultimo non dovesse essere (più) in grado di svolgere l'attività prevista dal contratto di appalto, scatterebbe l'applicazione delle già citate sanzioni e, in ultima analisi, la sostituzione in relazione alla non interrompibilità del servizio pubblico.

La volontà di integrazione nell'ambito dell'unica gara dei diversi appalti, attualmente in capo a soggetti parimenti differenziati e con scadenze variamente posizionate nel tempo, comporterà il subentro del nuovo socio – operatore alla scadenza di ciascuno degli appalti in essere, e la durata parificata a finire al termine del decennio di affidamento.

B)

In tema di requisiti dei concorrenti ai fini della gara a doppio oggetto:

c 2 / 2

*Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita.*

c 2 / 3

*Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti.*

c 2 / 4

*All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché' degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante.*

In sede di elaborazione ed approvazione della gara a doppio oggetto, dovranno essere rispettate le previsioni dei requisiti obbligatori in materia (iscrizione all'Albo dei Gestori

Ambientali ex D.Lgs. 152 / 2006 parte IV), nonché essere inserite previsioni che consentano la partecipazione, nel rispetto delle norme e della giurisprudenza corrente, solo a soggetti di notevole esperienza e dimensione operanti nel ciclo dei rifiuti (a titolo esemplificativo: significativo numero di anni di gestione continuativa nei servizi di interesse, svolgimento in contesti territoriali di dimensione non inferiori a quello di CCN, rilevante dimensione economico – finanziaria in termini di fatturato generato).

C)

In tema di durata, caratteristiche del servizio, criteri di aggiudicazione (economico – tecnici), modalità di ingresso del socio privato nella compagine sociale della gara a doppio oggetto:

c 3 / 1

*La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.*

c 2 / 5

*Il bando di gara deve specificare il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi, ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.*

Fondamentali ai fini della nuova forma di gestione, oltre agli atti della gara a doppio oggetto in quanto tali (disciplinare e capitolato di gara in primis), sono lo statuto, la convenzione / patto parasociale, i contratti di servizio, per cui si rinvia ai relativi Allegati.

L'impostazione del servizio, nell'ambito della gara a doppio oggetto, dovrà essere coerente, in termini di modalità, tipologia e frequenze di raccolta con il modello attualmente in essere presso i Comuni di CCN (per il quale si rinvia alla deliberazione di Assemblea Consortile del 30 Marzo 2015, agli atti del Comune, che ha approvato gli schemi di contratto di servizio sia nel caso di TARI – tributo, sia nel caso di TARI – corrispettivo), fermo restando che in relazione alla presente deliberazione ed alla nuova forma di gestione vengono approvati nuovi schemi di contratto di servizio come relativo Allegato; l'impostazione e la rendicontazione del corrispettivo dell'appalto a favore del socio – operatore sarà a misura (a quantità ed a prezzi unitari), e non a canone fisso (corrispettivo indipendente dalla quantità dei rifiuti raccolti e / o valorizzati).

Il rapporto tra punteggio dell'offerta economica e punteggio dell'offerta tecnica in sede di gara a doppio oggetto dovrà garantire il rilevante peso del ribasso sui corrispettivi dell'appalto anche in relazione alle esigenze economiche dei Comuni, dei cittadini e delle imprese, compatibilmente con la normativa e giurisprudenza per tempo vigente.

Al contrario, dovrà essere minimo il peso, in sede di offerta economica, del valore delle partecipazioni poste in trasferimento al socio privato, in relazione al fatto che CCN non detiene ed in prospettiva non deterrà impianti di conferimento / smaltimento / trattamento di particolare dimensione o complessità (i quali potrebbero garantire margini di gestione al di là della mera copertura dei costi di raccolta, spazzamento, gestione dei centri di raccolta, salvo il profitto del socio - appaltatore), e poiché questi ultimi segmenti di gestione non dovrebbero e non potrebbero generare elevati margini (chè, diversamente, si genererebbero margini a scapito

dei cittadini e delle imprese pagatrici di TARI o TARIP, senza ricevere in cambio corrispondenti quote di servizio e con inutili pagamenti di imposte sul reddito).

Fermo quanto sopra in termini di rilevanza dell'offerta economica, nel rispetto dei limiti di legge, prevalente sarà il peso dell'offerta tecnica dell'appalto in sede di gara a doppio oggetto, con l'obiettivo di valorizzare gli aspetti qualitativi, ambientali, sociali, innovativi.

In relazione a quanto sopra, coerentemente con le vigenti regole pubbliche in materia di appalti, spetterà all'offerta tecnica un punteggio di 70 punti su 100, ed all'offerta economica di 30 punti su 100; nell'ambito di quest'ultima, sarà di massima rilevanza il ribasso rispetto alle tariffe unitarie poste a basi di gara per lo svolgimento dell'appalto, e minimo il peso del rialzo sul prezzo della partecipazione societaria.

Circa l'ingresso del socio privato nella costituenda società mista, non si procederà con cessione di quote da parte degli Enti soci, in quanto ne deriverebbe agli stessi un non rilevante vantaggio in termini di entrate in conto capitale, tenuto conto del contenuto valore patrimoniale di CCN (che non dispone di un rilevante patrimonio netto, non avendo strutturalmente, e correttamente, generato utili di esercizio nel tempo come sopra detto, e non essendo stato beneficiario, ad esempio, di conferimenti in natura da parte dei Comuni, ma solo di versamenti liquidi); il socio – privato farà dunque ingresso nella costituenda società mista a mezzo di aumento di capitale sociale liquido riservato, ad incrementare (ancorché in modo non decisivo) la disponibilità liquida di CCN – società.

La presenza del socio – privato nella compagine della società mista sarà strettamente correlata alla durata degli appalti assegnati in sede di gara a doppio oggetto; data la rilevanza dell'operazione, e data la necessità di investimenti generatori di innovazione ed efficienza a carico dell'appaltatore, la durata dell'appalto sarà decennale; la durata della società, esito della trasformazione del CCN, sarà invece collocata al 31.12.2050; al termine dell'affidamento decennale, i Comuni potranno ben deliberare una diversa forma di gestione nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali.

Al termine del periodo decennale, l'appalto cesserà, ed anche la partecipazione del socio privato alla compagine sociale della società mista verrà meno; si dovrà dunque prevedere, al momento dell'aggiudicazione iniziale della gara in vista della conclusione del periodo di affidamento, a quale criterio la partecipazione del socio privato sarà valorizzata; in relazione a quanto sopra esposto, il criterio sarà quello del patrimonio netto contabile come da ultimo bilancio di esercizio approvato; l'onere della liquidazione, a favore del socio privato uscente, sarà assunto in capo al socio privato o all'appaltatore subentrante in esito alla successiva gara, evitando in ogni caso oneri in capo ai Comuni soci.

Negli atti di gara saranno previsti criteri di exit dalla compagine sociale coerenti con quanto sopra, anche in sede di risoluzione anticipata del contratto di appalto rispetto alla scadenza naturale, salve le penali ed i maggiori danni; gli atti di gara, come detto, preciseranno le relative modalità e fattispecie.

Data la lunga durata dell'affidamento, dovranno essere previsti eventuali tempi / fasi / modalità di revisione degli aspetti economico – tecnici del contratto di appalto, nel rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del socio – operatore e dell'ottica di efficienza e risparmio propria dei Comuni soci; il tutto coerentemente con le originarie previsioni della gara a doppio oggetto, in particolare nel caso di particolari rilevanti innovazioni tecnologiche che

emergessero in corso di affidamento, oppure nel caso di interventi legislativi che modificano radicalmente i rapporti costituiti; nell'ambito della flessibilità prevista in sede di gara, nel rispetto del modello gestionale definito, i singoli Comuni avranno la facoltà di definire e modificare l'assetto dei servizi tecnico – operativi sul proprio territorio; del resto, la società mista ex art 17 DLgs 175 / 2016 può essere ricondotta agli strumenti del partenariato pubblico – privato ex art 180 e ss DLgs 50 / 2016.

D)

In tema di dimensione della partecipazione del socio – privato, governance della società mista a tutela della partecipazione pubblica, ingresso di nuovi Comuni soci affidanti:

c 1 / 2

*Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento ...*

c 2

*All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché' degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante.*

c 4

*Nelle società [miste pubblico – privato] di cui al presente articolo: ... c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato; d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché' entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.*

c 5

*Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile [la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni]*

In esito alla trasformazione ed in relazione a quanto segue, il tipo di società adottato sarà la società per azioni (SpA).

*Ex art 2348 cc 2 e 3 C C, la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie; tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti; ex art 2351 c 3 C C, Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporre scaglionamenti.*

Nella trasformazione di CCN in società, le quote di partecipazione spettanti ad ogni Comune saranno suddivise come segue e come da Allegato 1 (cui si rinvia per il dettaglio) al presente atto, di cui è parte integrante formale e sostanziale:

- con riferimento al capitale sociale ed alla partecipazione ai non rilevanti utili / perdite, suddivise in parti uguali;



- con riferimento ai diritti di voto, si applicherà il criterio adottato per l'assunzione delle deliberazioni assembleari come da vigente statuto di CCN.

In relazione alle gestioni di cui sopra al punto 3) numeri ii) e iii), il socio – privato operatore individuato ai fini della gestione tecnico – operativa del ciclo dei rifiuti (numero i) non dovrà disporre di alcun potere di intervento, ingerenza, conoscenza.

Le gestioni di cui sopra sub 3) - ii) / iii) saranno dunque riconducibili all'affidamento in house providing ex art 16 DLgs 175 / 2016, pur nell'ambito del medesimo soggetto giuridico, attraverso l'emissione di azioni ex art 2350 c 2 C C a favore del socio – operatore, correlate esclusivamente al settore del ciclo dei rifiuti.

A livello statutario il socio operatore parteciperà esclusivamente alle Assemblee, con relativo diritto di voto, nelle quali saranno trattati argomenti afferenti al solo settore di competenza.

I relativi diritti patrimoniali, ancorché di minore rilevanza alla luce della già citata vocazione della società mista al pareggio e non al profitto (che il socio operatore otterrà dai corrispettivi sugli appalti del ciclo dei rifiuti), pure spetteranno a quest'ultimo solo in relazione a quest'ultimo settore.

La società mista opererà sulla base di rigide regole di separazione contabile tra le tre attività di cui sopra sub 3) – i)/ii)/iii) anche tenuto conto dello spirito di cui all'art 6 DLgs 175 / 2016 (*Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività*).

La previsione di un settore cui sono correlate le azioni spettanti al socio operatore nella società mista, e la riconduzione all'in house providing per le gestioni non interessate dall'attività del socio operatore, risultano operazioni efficienti se paragonate alla scissione ex art 2506 e ss C C della società in esito alla trasformazione (ex art 118 c 7 DLgs 267 / 2000 di cui al successivo punto 6), in quanto viene mantenuto inalterato il numero dei soggetti giuridici operanti, e non incrementato (come avverrebbe nel caso di scissione societaria), anche ai sensi del piano di razionalizzazione ex art 20 DLgs 175 / 2016.

I rapporti riconducibili all'in house providing tra Comuni e società, relativamente alle gestioni di cui al punto 3) numeri ii) (anche ai fini dell'art 52 DLgs 446 / 1997) e iii), sono regolati da specifici contratti di servizio / convenzioni.

L'esclusiva e totale partecipazione pubblica alla programmazione ed al controllo dei servizi amministrativi interni e di valorizzazione territoriale, come da statuto, convenzione / patto parasociale e contratto di servizio (cui si rinvia per il dettaglio) garantiscono l'esercizio del controllo analogo singolo, da parte di ciascun Comune, e congiunto, da parte di tutti i Comuni nell'insieme.

I costi generali di CCN / società saranno coperti esclusivamente da parte dei Comuni soci, senza compartecipazione da parte del socio operatore, secondo il criterio di ripartizione in Allegato 1.

Ai fini dei rapporti dei Comuni soci (tra loro, con il socio privato e con la stessa società mista), sarà approvata una convenzione (patto parasociale) ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra i Comuni soci, con durata pari a dieci anni, nell'ambito della quale i Comuni stessi si impegnano a:

> mantenere la propria partecipazione nella società mista, ed il relativo affidamento del ciclo dei rifiuti, per l'intera durata decennale;

> applicare, in caso di recesso e di cessione delle partecipazioni, le regole previste agli artt. 51, nonché 16 e seguenti, dell'allegato schema di statuto sociale, le quali traggono spunto da quelle approvate dall'Assemblea del CCN in data 22.07.2013, con le opportune modifiche ed integrazioni correlate alla nascita del nuovo soggetto giuridico;

> discutere preliminarmente (nella pre-Assemblea dei Comuni, come da convenzione / patto parasociale) gli argomenti di competenza assembleare, ai fini di ricercare una posizione unanime; nel caso in cui ciò non risulti possibile, i Comuni voteranno in base al criterio di ripartizione in quote di cui sopra e la decisione, che sarà approvata secondo il criterio previsto dall'art 3 c 4 dell'allegato schema di patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000, vincolerà il rappresentante unico dei Comuni (individuato di volta di volta in sede di pre-Assemblea) nella successiva seduta assembleare della società mista, a pena dell'applicazione di una sanzione pari ad euro 500.000 in capo a detto rappresentante unico; di ogni seduta di pre-Assemblea sarà redatto apposito verbale;

> discutere preliminarmente (nel Comitato Ristretto composto da cinque o sette Sindaci, da nominarsi in sede di prima riunione della pre-Assemblea, con i meccanismi propri di quest'ultima, come da convenzione / patto parasociale) gli argomenti afferenti al ciclo dei rifiuti e di competenza dell'Amministratore Unico e/o del Consiglio di Amministrazione, quando il Presidente di quest'ultimo lo ritenga opportuno, ai fini di ottenere preventive indicazioni, ferma in ogni caso la potestà e la responsabilità del Consiglio di Amministrazione stesso; di ogni seduta del Comitato Ristretto sarà redatto apposito verbale.

La partecipazione del socio privato operatore non può essere inferiore al 30% nonché, ex DPR 533 / 1996, non superiore all'80%; al fine di determinare la quota spettante al socio privato, l'ammontare complessivo degli appalti al soggetto privato in sede di gara a doppio oggetto è assai rilevante, e non si determinano possibili proporzioni economiche (ad esempio tra detti appalti e gli eventuali svolgimenti con risorse proprie da parte di CCN, che non sussistono nei servizi tecnico – operativi); diviene quindi decisiva la volontà politico – istituzionale di mantenere in capo ai Comuni la massima maggioranza pubblica, nel contempo riconoscendo al socio operatore il fatto che sia decisivo il voto favorevole di quest'ultimo esclusivamente nelle deliberazioni fondamentali di cui all'art 35 dello schema di statuto della società mista (come da relativo Allegato); in relazione a tutto quanto sopra, la quota spettante al socio operatore privato sarà pari al 30% in termini di azioni correlate (ex art 2350 c 2 C C) al proprio settore di attività, ossia al ciclo dei rifiuti.

La governance della società mista sarà impostata come segue, nel rispetto di quanto sopra esposto, e tenuto conto che al socio – operatore non possono essere assegnati ruoli decisionali rilevanti (diversamente, esso assumerebbe un inaccettabile ruolo al contempo di controllato e controllore), atteso che come detto la società mista si può anche qualificare come evoluto strumento per esercitare un maggior controllo sull'operato del socio – operatore stesso da parte dei Comuni.

Considerato che scelte operative saranno definite anche in sede di progettazione dei servizi nell'ambito della gara a doppio oggetto, l'Assemblea della società mista, oltre ad esercitare le proprie prerogative ordinarie (nomina degli organi sociali, peraltro nel rispetto di quanto esposto nel prosieguo; approvazione del bilancio di esercizio), delibererà ex art 2364 C C

l'autorizzazione agli Amministratori all'approvazione del budget triennale ed annuale, dell'eventuale rilevante modifica del modello di raccolta in corso di affidamento decennale (nel rispetto delle cautele previste in sede di gara a doppio oggetto, e ferma la necessità di mantenere flessibilità in sede di gara per affinamenti del servizio sul territorio del singolo Comune su richiesta di quest'ultimo); il quorum costitutivo e deliberativo per le deliberazioni assembleari (fermo quanto previsto in termini di convenzione / patto parasociale tra i Comuni soci, per cui si rinvia al relativo Allegato), sarà pari alla maggioranza semplice delle partecipazioni sociali; il quorum costitutivo e deliberativo per remote operazioni straordinarie, solo ove necessarie, dovranno richiedere obbligatoriamente il voto favorevole del socio privato, con quorum deliberativo pari al 80%.

Nel caso di ingresso di un nuovo Comune socio affidante nel corso del periodo decennale (nel rispetto di quanto all'art 106 c 12 DLgs 50 / 2016 di cui a seguire), la relativa decisione spetterà ai soli soci pubblici; al conseguente aumento di capitale sociale il socio privato garantirà il proprio voto favorevole anche in relazione a quanto a seguire sub III), aumentando anche quest'ultimo coerentemente il capitale sociale in modo tale da mantenere la propria quota di partecipazione al 30%.

- Amministratore Unico / Consiglio di Amministrazione (artt. 36 e seguenti bozza di Statuto),

nell'ipotesi di Consiglio di Amministrazione, i 3 (tre) componenti sono esclusivamente di designazione / nomina pubblica, ai sensi dello schema di statuto della società mista (art 37) di cui al relativo Allegato:

La designazione dei Consiglieri di Amministrazione avverrà, esclusivamente da parte dei Soci pubblici.

In relazione alle esigenze organizzative il Consiglio di Amministrazione, ex art 11 DLgs 175 / 2016, si riserverà la nomina di un Amministratore Delegato e / o l'attribuzione di deleghe al Presidente solo, in quest'ultimo caso, previa autorizzazione assembleare.

- il Direttore,

nominato dall'Amministratore Unico e/o dal Consiglio di Amministrazione, previo esperimento di selezione pubblica, salvi motivati casi di individuazione diretta;

- il Collegio Sindacale,

che svolga esclusivamente il ruolo di controllo (previsto dall'art 2403 C C) ex art 3 c 2 lettera a) DLgs 175 / 2016, di cui due componenti siano nominati dai Soci pubblici (tra cui il Presidente) ed uno dal socio privato;

- il distinto organo di revisione legale dei Conti (ex art 3 c 2 lettera a) DLgs 175 / 2016) e l'Organismo di Vigilanza ex DLgs 231 / 2001, che sono nominati come da prosieguo.

I criteri di nomina degli Amministratori della Società sono individuati nella comprovata esperienza di amministrazione di enti pubblici o soggetti riconducibili alla pubblica amministrazione, e nella comprovata esperienza e conoscenza tecnico – operativa di gestione dei rifiuti.

La nomina del Collegio Sindacale, dell'Organo di Revisione legale dei conti e dell'Organismo di Vigilanza ex DLgs 231 / 2001 avviene a fronte della valutazione dell'esperienza specifica.

Quanto ai due precedenti capoversi sarà oggetto di previo avviso pubblico.

I) La società mista sarà focalizzata sullo svolgimento del servizio rifiuti, con efficacia ed efficienza, sul territorio dei Comuni soci.

II) La società mista non parteciperà a gare (per svolgere il servizio sul territorio di Comuni non soci) e svilupperà iniziative di libero mercato (convenzioni con aziende per i servizi fuori privativa) solo all'interno del territorio dei Comuni soci.

III) La società mista potrà, nei limiti del quinto d'obbligo ex art 106 c 12 DLgs 50 / 2016, accogliere nuovi servizi da svolgersi sul territorio di Comuni nuovi soci ed affidanti, i quali (come da previsioni degli atti della gara a doppio oggetto) alla luce del dinamismo del settore dell'igiene urbana anche in ambito locale, potrebbero entrare a far parte della compagine sociale, affidando il proprio ciclo dei rifiuti alla società mista; ex art 106 c 12 DLgs 50 / 2016, La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto); per l'ingresso di Comuni nuovi soci ed affidanti dovrà essere considerato un ragionevole canone di prossimità territoriale rispetto ai territori già serviti, che la Pre-Assemblea valuterà di caso in caso in relazione all'effettiva funzionalità nello svolgimento dei servizi (ad esempio, con riferimento alla logistica dei cantieri) ed all'ottenimento di maggiore efficienza complessiva dei servizi stessi (tutto ciò, in relazione al gradimento da esprimere); il nuovo Comune entrerà a far parte della compagine sociale con il medesimo criterio di ripartizione in quote applicato per i Comuni già soci (di cui sopra) a titolo di aumento di capitale sociale, e dovrà far proprie in toto tutte le previsioni, gli obblighi e le prerogative di cui allo statuto della società, alla convenzione / patto parasociale, alla stessa presente deliberazione nonché agli atti della gara a doppio oggetto; il socio privato dovrà obbligatoriamente aumentare a sua volta il capitale al fine di mantenere la quota citata e fissata (30%) e svolgerà il servizio anche sul territorio del nuovo Comune alle condizioni definite in sede di gara a doppio oggetto.

E)  
c 6

*Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite ... per la produzione di ... servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza [quale è il ciclo dei rifiuti], per la ... gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni [non si applica la normativa pubblicistica in materia di appalti]: a) la scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica [come sarà in base quanto sopra]; b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita [come pure sarà]; c) la società provvede in via diretta alla realizzazione ... del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.*

Gli appalti assegnati al socio operatore con la gara a doppio oggetto varranno più del 70% del totale assegnabile dalla società mista; i restanti appalti, afferenti al ciclo dei rifiuti, necessari al funzionamento della società mista potranno essere affidati al di fuori del rispetto della normativa pubblicistica in materia di appalti, ma pur sempre con confronti ispirati a trasparenza e parità di trattamento; gli appalti non strettamente correlati al ciclo dei rifiuti rimarranno assegnati ai sensi del DLgs 50 / 2016.

5) Visti, circa la trasformazione del CCN in società, l'art 115 DLgs 267 / 2000 (di seguito, con l'indicazione dei commi di riferimento, il testo di legge), le correlate considerazioni circa la situazione attuale di CCN stesso e, poiché la norma è remota nel tempo, alcune precisazioni necessarie all'allineamento alla terminologia dell'attuale assetto normativo:

c 7-bis

*Le disposizioni di cui ai commi [successivi] si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale.*

Ex art 42 c 2 lettere e) e g) DLgs 267 / 2000, il Consiglio Comunale è competente alle decisioni in materia di partecipazione a società di capitali, organizzazione dei pubblici servizi, indirizzi ad aziende soggette a controllo.

Per il Comune che receda da CCN in corrispondenza della trasformazione verrà meno dell'affidamento del ciclo dei rifiuti in capo alla società mista, fermo l'obbligo del Comune di usufruire dell'appalto in corso, in capo a CCN ante trasformazione, sino alla decorrenza dell'appalto in esito all'aggiudicazione della gara a doppio oggetto.

In tema di eventuale recesso di Comuni in corrispondenza della trasformazione di CCN in società, sono confermate le regole approvate dall'Assemblea dello stesso CCN in data 22.07.2013, che qui si intendono integralmente riportate.

c 1

*I comuni ... possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.*

La norma, remota e superata dalla prassi, dalla giurisprudenza e dalla stessa normativa in house providing, non è di interesse nel caso di specie, giacché si procede alla costituzione della società mista, con azioni correlate ad un settore di attività in capo al soggetto privato, quale immediata prospettiva strategica.

*Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie.*

In relazione ai già citati contenuti valori patrimoniali di CCN ed all'obbligo di perizia di cui a seguire:

- il capitale sociale della neocostituita società non potrà essere inferiore al capitale di dotazione come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato prima della trasformazione;
- in ogni caso il capitale sociale non potrà essere inferiore ad euro 50.000 (art 2327 C C come da modifiche di cui all'art 20 c 7 DL 91 / 2014, nel caso di SpA).

La trasformazione di CCN in società configura una successione universale così come nelle fusioni, nelle scissioni e nelle trasformazioni tra diversi tipi societari (artt 2501 e ss, 2506 e ss, 2500 e ss C C).

Saranno richiesti particolari adempimenti in esito alla trasformazione (iscrizioni presso il Registro delle Imprese, tempestive e delicate comunicazioni obbligatorie agli enti previdenziali ed alle agenzie fiscali, nonché a dipendenti, fornitori, Comuni stessi, clienti terzi se sussistenti); rimarrà fermo il numero di partita IVA del CCN.

c 2

*La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.*

La norma è remota ed i riferimenti civilistici sono ormai superati (la deliberazione assembleare risulta superare la necessità di atto notarile di costituzione, ma l'assistenza del Notaio sarà eventualmente richiesta per certezza degli atti).

In proposito si consideri tra l'altro lo studio n. 120-2015/I, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Area Scientifica – Studi d'Impresa) il 1 Ottobre 2015, ad oggetto.

*Il procedimento ex art. 115 T.U.E.L. di trasformazione e di scissione di aziende speciali e consorzi di enti pubblici in società di capitali: l'adeguamento interpretativo alla disciplina vigente del codice civile, il quale studio (come esposto nella sintesi) esamina la disciplina della trasformazione di aziende speciali e dei consorzi in società, contenuta nell'art. 115 del T.U.E.L., norma che risente di "obsolescenza normativa" dovuta alla circostanza che la sua stessa formulazione è anteriore alla riforma del diritto societario, [e la cui] rilettura ... si rende necessaria alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 6/2003.*

In particolare il § 3) dello studio evidenzia che *La specialità della disciplina contenuta nell'art. 115 T.U.E.L., la sua pre - vigenza rispetto all'ingresso nell'ordinamento di quella da applicarsi in caso di mutamento funzionale dell'organizzazione di arrivo rispetto a quella di partenza, inducono ... ad escludere l'applicabilità dell'art. 2500-novies c.c. e quindi il diritto di opposizione dei creditori. Non si spiegherebbe, infatti, l'incremento di tutela di cui il ceto creditorio godrebbe rispetto ad una fattispecie già presente nell'ordinamento e la cui disciplina ... è rimasta immutata nel tempo: fatto storico che esclude la possibilità di postulare un deficit di disciplina da colmare in via di applicazione analogica.*

c 3

*Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.*

La previsione appare fondamentale con riferimento alla costituzione della società mista.

Nonostante la possibilità di perizia successiva alla trasformazione, il percorso amministrativo si articolerà con perizia sviluppata anticipatamente, per certezza del percorso stesso, come da timetable (programma per atti e tempi) in Allegato 2.

c 6

*Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.*

Al di là della forse non univoca scelta terminologica del legislatore, gli eventuali maggiori valori iscritti a bilancio di CCN in sede di trasformazione godrebbero del regime di totale esenzione fiscale; il tema non risulta particolarmente rilevante per CCN, in quanto non detentore di rilevanti immobilizzazioni tecniche.

c 7

*La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.*

Si rinvia a quanto sopra al punto 5) lettera D) c 5: la soluzione ivi individuata, fondata sullo strumento delle azioni correlate ex art 2530 c 2 C C, risulta più rispettosa delle indicazioni di razionalizzazione societaria ex DLgs 175 / 2016, rispetto alla costituzione di soggetti giuridici aggiuntivi.

6) Visto, con riferimento alla scelta di una nuova forma di gestione di servizi pubblici locali (come è nel caso di specie), l'art 34 c 20 DL 179 / 2012, in base al quale *al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

Quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento, la coerenza del modello della società mista ex art 17 DLgs 175 / 2016 è tale in quanto previsto dalla legge; poiché la competenza esclusiva del Consiglio Comunale è quella ex art 42 DLgs 267 / 2000, si approvano con il presente atto gli schemi di:

- Statuto della nuova società (Allegato 3);
- Convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 – patto parasociale (Allegato 4);
- Contratti di servizio riferiti (Allegati sub 5) ai rapporti tra società ed ente socio / affidante, relativamente ai servizi di cui sopra all'art 3 c 1 lettere a) e b) nonché all'art 3 c 2, ed in particolare:
  - i) Servizi tecnico – operativi (ciclo dei rifiuti) per i Comuni che applicano oggi la TARI tributo – versione A e B;
  - ii) Servizi tecnico – operativi (ciclo dei rifiuti) per i Comuni che applicano oggi la TARIP corrispettiva;
  - iii) Servizi amministrativi (gestione TARI tributo ed amministrazione sociale) – versione A e B;
  - iv) Servizi amministrativi (gestione TARIP corrispettiva ed amministrazione sociale);
  - v) Attività di promozione e valorizzazione turistico – ambientale del territorio;

In relazione a tutto quanto sopra esposto, nonché ai contenuti di dettaglio degli Allegati sopra citati cui si rinvia, si può ben affermare che, anche tenendo conto delle prerogative istituzionali dei Comuni oggi consorziati e domani soci, l'insieme delle previsioni:

- Risulta coerente con lo spirito anche comunitario di costituzione delle società miste, ai fini dell'esercizio del controllo sul socio – operatore;
- Appare efficace nel consentire ai Comuni soci la programmazione ed il controllo sulla società mista;
- Appare equilibrato nel contemperare le esigenze e le prerogative di tutti i Comuni, indipendentemente dalla dimensione e dalla collocazione territoriale.

Oltre a quanto sviluppato nel presente punto, la relazione ex art 34 c 20 DL 179 / 2012 è costituita altresì da quanto segue:

- le motivazioni di cui al precedente punto 4);
- gli elementi di dettaglio di cui al punto 5) in tema di impostazione della società mista per i servizi tecnico – operativi e di riconduzione all'in house providing per i servizi amministrativi interni e di valorizzazione territoriale;
- quanto al punto 6) in tema di trasformazione dell'attuale soggetto giuridico in società di capitali.

Con il presente atto si conferisce mandato all'Amministrazione ed alla Direzione di CCN al fine di elaborare ed approvare tutti gli atti della già richiamata gara a doppio oggetto, nonché di dare corso alla procedura e provvedere alla relativa aggiudicazione, autorizzando pertanto il CCN a prorogare tutti gli affidamenti in scadenza, per garantire la continuità del servizio sino alla decorrenza della nuova gestione in capo alla società mista, tenuto conto del momento di particolare rilevanza sul piano istituzionale, giacché l'operazione in oggetto permette l'evoluzione di un soggetto giuridico operante al servizio dei Comuni da venti anni; con il presente atto rimangono efficaci, sino alla decorrenza di cui sopra, i vigenti contratti di servizio, approvati da parte dell'Assemblea Consortile in data 30 Marzo 2015, tra i Comuni ed il CCN nel suo attuale assetto giuridico.

Quanto ai contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, per il ciclo dei rifiuti gli obblighi in questione sono indiscutibilmente correlati all'impossibilità di interrompere il servizio per evidenti ragioni igienico – sanitarie e di qualità della vita nelle comunità locali.

Risulta opportuno evidenziare come da una parte sia la stessa normativa ad imporre l'obbligatorio svolgimento del servizio di igiene ambientale, e dall'altra come non trovi applicazione l'opzione di concorrenza totale nel mercato di cui alla verifica antitrust ex art 4 cc da 1 a 4 DL 138 / 2011, incostituzionale, ma pur sempre di riferimento in termini di valutazione tra l'alternativa della concorrenza totale nel mercato, rispetto all'approccio con attribuzione di esclusiva ad un unico affidatario.

Circa l'obbligatorietà dello svolgimento del ciclo dei rifiuti, l'art 200 DLgs 152 / 2006 tratta del servizio come di una gestione a svolgimento obbligatorio, in Lombardia tuttora con il singolo Comune (e non un'autorità d'ambito) quale ente concedente ex u c del medesimo art 200.



Anche nell'ambito dell'evoluzione tariffaria e dei piani finanziari ex delibera ARERA 443 / 2019, è ribadito il ruolo del singolo Comune quale ente concedente (ente territorialmente competente) è quello del CCN quale ente gestore.

Del resto, sempre in ottica obbligatoria, in base allo stesso art 198 cc 2 e ss DLgs 152 / 2006 (Competenze dei Comuni):

*2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito ..., stabiliscono in particolare:*

*a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*

*b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*

*c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*

*d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;*

*e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*

*f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*

*g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.*

*3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.*

*4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.*

In tema di obbligatorietà del servizio, infine può essere richiamato l'art 59 c DLgs 507 / 1993. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n 915 (peraltro abrogato ex DLgs 152 / 2006), previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i Comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrare sopra menzionate.

La conferma del fatto che il ciclo dei rifiuti deve essere gestito in esclusiva (un ente pubblico affidante, un affidatario unico per territorio e periodo di tempo) e non in regime di concorrenza totale (venir meno del ruolo di affidante da parte dell'ente pubblico, libero dispiego della concorrenza tra più gestori contestualmente operanti sul territorio), a livello di singolo Comune, soprattutto quando quest'ultimo sia di dimensioni medio - piccole, può derivare dalle considerazioni che seguono.

Il ciclo dei rifiuti appare caratterizzato dai seguenti aspetti, elaborati per i singoli segmenti del servizio (raccolta; spazzamento stradale; gestione di centri di raccolta; smaltimento finale; altri segmenti).

Quanto alla raccolta dei rifiuti, appare in teoria possibile che più operatori nel mercato, in contestuale concorrenza tra loro, intrattengano rapporti diretti con gli utenti finali del servizio,

i quali potrebbero anche cambiare il proprio fornitore a seconda della convenienza economica e del livello del servizio reso ma, nel concreto, la questione non risulta attuabile.

Più operatori all'interno dello stesso Comune causerebbero probabilmente problemi di traffico pesante, di sovrapposizione, di necessità di identificazione del rifiuto di spettanza di ciascuno i quali non appaiono (facilmente) risolvibili, come pure risulterebbe arduo raggiungere facilmente obiettivi predeterminati di raccolta differenziata in un sistema multi - gestore che richiederebbe un non facile coordinamento.

Inoltre, dal punto di vista dello strumento stesso di relazione tra il singolo operatore e l'utente finale, è applicata in diversi casi la c.d. TARI – tributo (il Comune raccoglie il tributo da cittadini ed imprese, ed eroga un corrispettivo all'affidatario del ciclo dei rifiuti); pertanto, non risulterebbe quindi nemmeno sussistere uno strumento che possa teoricamente e legittimamente correlare, dal punto di vista commerciale, più operatori e più utenti nell'ottica della concorrenza del mercato.

Quanto allo spazzamento stradale, si tratta in tutta evidenza di un segmento per il quale l'esclusiva (unico operatore per Comune per periodo di tempo determinato) non può che essere mantenuta; si tratta infatti di accedere al suolo pubblico per effettuare operazioni di pulizia, e solo l'ente proprietario del suolo può ordinatamente definire quale sia l'(unico) affidatario che si occupi del segmento specifico; la concorrenza nel mercato non appare nemmeno concepibile.

Quanto allo smaltimento finale dei rifiuti, si tratta di un segmento la cui evoluzione non può essere di competenza comunale, regionale e/o a livello d'ambito: sussistono infatti previsioni normative regionali che regolamentano il segmento, in un contesto per cui si impone la facoltà di smaltire in uno o l'altro degli impianti di smaltimento insistenti nel territorio regionale, con il progressivo venir meno della definizione di politiche di autosufficienza a livello provinciale; pertanto il tema risulta essere materia che sfugge alla disponibilità del singolo Comune o della stessa concorrenza totale nel mercato.

Al riguardo, in termini di relativa complessità, si consideri anche l'art 25 c 4 DL 1 / 2012 convertito in Legge 27 / 2012, in base al quale *Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'art.202 D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152, e nel rispetto della normativa nazionale ed europea, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito.*

In termini di gestioni comprese ed escluse dalla esclusiva / privativa comunale, si evidenzia la recente approvazione del DLgs 116 / 2020.

In particolare, ex art 1 c 9 DL 116 / 2020, L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

*a) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:*

*«b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);*

*b-ter) "rifiuti urbani":*

*1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti*

di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;»;

b) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;»;

c) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;»;

d) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;»;

e) al comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;»;

f) al comma 1, dopo la lettera t) è introdotta la seguente: «t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri

mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;»;

g) al comma 1, dopo la lettera u) è introdotta la seguente:

«u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree scavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;»;

h) al comma 1, la lettera bb) è sostituita dalla seguente: «bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;»;

i) al comma 1, lettera ff), le parole «di qualità» sono sostituite dalle seguenti: «da rifiuti»;

l) al comma 1, dopo la lettera qq-bis) è introdotta la seguente:

«qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché' dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.»;

m) al comma 1, la lettera ee) e' sostituita dalla seguente: «ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;».

Circa le compensazioni economiche se previste, si rinvia al successivo punto 8 c 2 / 1.

7) Visto, con riferimento alla costituzione di una nuova società pubblica (come è nel caso di specie), l'art 5 DLgs 175 / 2016 in base al quale:

c 1

... l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17 [come è nel caso di specie] ... deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché' di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Quanto al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, il ciclo dei rifiuti (nonché l'accertamento e la riscossione dei tributi e la valorizzazione territoriale locale) risultano coerenti con quanto richiesto dall'art 4 DLgs 175 / 2016; la costituenda società svolgerà infatti gestioni inequivocabilmente riconducibili a servizi pubblici locali ex art 112 DLgs 267 / 2000 (produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere

lo sviluppo economico e civile delle comunità locali), tenuto conto delle definizioni altresì date dalla LR 26 / 2003 nonché dei pareri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") AS705 - AS684 - AS678 - AS612 - AS604 - AS573 - AS570 - AS564 - AS558 - AS544 - AS530 - AS526 - AS562 - AS561 - AS548 - AS594 - AS599 - AS601 - AS620 - AS627 - AS706 - AS708 - AS726 - AS727 - AS728 - AS739 - AS740 - AS742 - AS743, nonché dal DLgs 446 / 1997 e dai pareri AGCM AS606 - AS655 - AS596 - AS581 - AS580.

Quanto a ragioni e finalità che giustificano tale scelta ..., compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità [di trasformazione di CCN in società mista], si rinvia nel dettaglio a quanto sopra esposto ai punti 4 e 5.

Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, va evidenziato che è proprio la procedura di evidenza pubblica prevista per la costituzione della società mista con socio – operatore ex art 17 DLgs 175 / 2016, in combinazione con la valorizzazione dell'esperienza dell'organico di CCN ferma la tutela dei livelli occupazionali, a garantire la massima convenienza economica a vantaggio di Comuni, cittadini ed imprese (anche tenendo conto del rilevante peso che sarà attribuito all'offerta economica in sede di gara).

c 2 / 1

*L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.*

Il tema delle compensazioni economiche, richiamato dall'art 34 c 20 DL 179 / 2012, si correla alla tematica degli aiuti di Stato.

Per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di imprese che falsi o minacci di falsare la concorrenza.

Tranne in alcuni casi, gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che disciplina la materia agli articoli 107 e 108.

Gli aiuti sono ammessi quando (articolo 107/2 del Trattato):

consentono di realizzare obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale ecc.);

rappresentano il giusto strumento per correggere taluni "fallimenti del mercato".

Di riferimento in tema di Aiuti di Stato è il Regolamento UE 1589/2015 che modifica il Regolamento UE 659/1999).

L'erogazione del corrispettivo per assolvere obblighi di servizio pubblico, dal Comune in TARI tributo alla società mista, nonché la determinazione della tariffa fatturata dalla società mista all'utente finale in TARI corrispettivo, derivando da una struttura di costi fissi efficiente (quella propria di CCN) e dall'esito di una competizione sul mercato (gara a doppio oggetto), risultano totalmente estranei alla tematica degli Aiuti di Stato, proprio in ragione del fatto che l'affidamento avviene alle condizioni economiche determinate dal mercato.

Più in dettaglio, i corrispettivi / tariffe che si prevede di riconoscere / applicare per lo svolgimento del ciclo dei rifiuti sono compensazioni in senso comunitario, non rappresentano aiuti di stato e sono automaticamente compatibili con il diritto UE.

Infatti, in linea con le quattro condizioni previste nella sentenza del caso Altmark Trans GmbH (Corte Giustizia UE – C 280 00 – 24.07.2003):

- i. la società mista, così come lo è CCN, sarà incaricata dell'adempimento di specifici obblighi di servizio pubblico determinati analiticamente nel contratto di servizio;
- ii. i corrispettivi / tariffe sono e saranno definiti in base a parametri preventivamente determinati in modo obiettivo e trasparente, che troveranno collocazione nel contratto di servizio tra Comuni e società mista;
- iii. i corrispettivi erogati non eccederanno, come detto, quanto necessario per coprire integralmente il costo del servizio pubblico, tenendo di un mero margine di utile ragionevole compreso nei corrispettivi degli appalti nella gara a doppio oggetto;
- iv. la società mista sarà, come lo è CCN, organizzata secondo criteri di efficienza, con mezzi adeguati per adempiere agli obblighi di servizio pubblico ad essa affidati con il contratto di servizio.

c 2 / 2

*Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*

Ai fini di assolvere all'obbligo di consultazione pubblica richiesto dalla legge, il Comune e CCN hanno pubblicato sui propri siti internet lo schema della presente deliberazione con 3 (tre) giorni di anticipo rispetto alla seduta di formale approvazione, al fine di raccogliere gli eventuali spunti di modifica ed integrazione.

c 3

*L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società ... alla Corte dei conti [Sezione regionale di controllo], a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.*

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei Conti ed all'AGCM come richiesto dalla legge.

Visti i pareri ex art 49 D.Lgs 267 / 2000

## **PROPONE**

1. Di prendere atto di quanto ai punti 1), 2), 3) delle premesse;
1. Di approvare quanto al punto 4), cui si rinvia per il dettaglio (il che vale anche per i punti a seguire) circa le motivazioni della presente deliberazione;
2. Di approvare quanto al punto 5) in tema di impostazione della società mista;
3. Di approvare quanto al punto 6) in tema di trasformazione dell'attuale soggetto giuridico in società di capitali;
4. Di approvare quanto al punto 7) con riferimento alla relazione ex art 34 c 20 DL 179 / 2012;
5. Di approvare quanto al punto 8) circa gli adempimenti previsti dal DLgs 175 / 2016 in tema di costituzione di società;

6. Di approvare quanto agli Allegati da 1 a 5 (tabella di ripartizione delle quote; timetable; schemi di statuto, convenzione / patto parasociale, contratti di servizio);
7. Di deliberare pertanto la gestione dei servizi di cui all'art 3 c 1 lettera a) dello schema di statuto nella forma della società mista ex art 17 DLgs 175 / 2016, nonché la gestione riconducibile all'in house per i servizi amministrativi ex art 3 c 1 lettera b) ed art 3 c 2;
8. Di dare mandato al Sindaco ed al Responsabile della struttura comunale competente per materia a dare esecuzione a quanto deliberato con il presente atto, con facoltà di apportare modifiche ed integrazioni di carattere meramente materiale agli Allegati rispetto, ed in ogni caso nel rispetto dei principi di cui allo stesso presente atto.
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**PARERE ESPRESSO IN APPLICAZIONE DEL D.LVO N. 267 DEL 18/8/2000 S.M.I. ARTT. 49 E 147 BIS.**

Il sottoscritto Responsabile del Settore Governo e Sviluppo del Territorio accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lvo n. 267 del 18/8/2000 s.m.i.

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lvo 18/8/2000, n. 267 s.m.i. e attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Il Responsabile del Settore  
Geom. Pietro Tiberti

---

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18/8/2000, n. 267 s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Carmela Ucciardo

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

SENTITA la relazione del Sindaco Dott.ssa Sara Bettinelli e gli interventi che ne sono seguiti, come da separato processo verbale, conservato agli atti del Comune;

VISTA la proposta di deliberazione ed i pareri di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

PRESO atto di quanto espresso in proposta e ritenuto di approvare la stessa;

VISTI i pareri di cui al D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

CON voti n. , n. contrari e n. astenuti , espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente,

### **DELIBERA**

Per le motivazioni sopra espresse che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. Di prendere atto di quanto ai punti 1), 2), 3) delle premesse;
1. Di approvare quanto al punto 4), cui si rinvia per il dettaglio (il che vale anche per i punti a seguire) circa le motivazioni della presente deliberazione;
2. Di approvare quanto al punto 5) in tema di impostazione della società mista;
3. Di approvare quanto al punto 6) in tema di trasformazione dell'attuale soggetto giuridico in società di capitali;
4. Di approvare quanto al punto 7) con riferimento alla relazione ex art 34 c 20 DL 179 / 2012;
5. Di approvare quanto al punto 8) circa gli adempimenti previsti dal DLgs 175 / 2016 in tema di costituzione di società;
6. Di approvare quanto agli Allegati da 1 a 5 (tabella di ripartizione delle quote; timetable; schemi di statuto, convenzione / patto parasociale, contratti di servizio);
7. Di deliberare pertanto la gestione dei servizi di cui all'art 3 c 1 lettera a) dello schema di statuto nella forma della società mista ex art 17 DLgs 175 / 2016, nonché la gestione riconducibile all'in house per i servizi amministrativi ex art 3 c 1 lettera b) ed art 3 c 2;
8. Di dare mandato al Sindaco ed al Responsabile della struttura comunale competente per materia a dare esecuzione a quanto deliberato con il presente atto, con facoltà di apportare modifiche ed integrazioni di carattere meramente materiale agli Allegati rispetto, ed in ogni caso nel rispetto dei principi di cui allo stesso presente atto.

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**



CON voti n. favorevoli, n. contrari e n. astenuti , espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente,

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.

BOLLA